

DELIBERAZIONE N. 27/34 DEL 19.6.2012

Oggetto:

Legge regionale 23 giugno 1998, n. 18, art. 2-bis. Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande e modifica alle direttive di attuazione approvate con Delib.G.R. n. 13/1 del 15 marzo 2011. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che con la deliberazione n. 16/28 del 18.4.2012, la Giunta ha approvato le modifiche alle direttive di attuazione relative all'istituzione dell'Elenco regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche, disponendo l'invio della deliberazione alla Presidenza del Consiglio regionale al fine di acquisire il parere della competente Commissione, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1.

L'Assessore riferisce che, con nota prot. 5282 del 23 maggio 2012, il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato alla Presidenza della Regione il parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione, ravvisando l'opportunità di effettuare una precisazione a quanto deliberato.

In particolare la Commissione ha proposto di sostituire la parola "annualmente" al termine "periodicamente" al punto a) del deliberato.

L'Assessore ricorda che con legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011, "Disposizioni nei vari settori di intervento", all'articolo 17 è stata introdotta una modifica alla legge regionale n. 18/1998 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo). In particolare, è stato inserito l'articolo 2 bis, "Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande", che consente l'impiego di produzioni di altra provenienza rispetto a quelle indicate all'articolo 2, comma 2, lettera b) della stessa legge.

Il suddetto articolo, infatti, individuava tassativamente la provenienza dei prodotti da somministrare presso le strutture agrituristiche della Sardegna senza tener conto dell'indisponibilità temporanea o definitiva nel territorio regionale di alcune tipologie di prodotto o di specifiche esigenze di salute da parte dei fruitori degli stessi.

Pertanto, il nuovo testo normativo ha come obiettivo di rendere applicabile alla realtà agrituristica e produttiva isolana il disposto normativo dell'art. 2 della L.R. n. 18/1998, lasciando invariata la ratio

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/34
DEL 19.6.2012

della norma e demandando alla Giunta regionale la disciplina delle relative modalità di

applicazione.

L'Assessore, secondo quanto suggerito dalla Quinta Commissione consiliare propone che l'Agenzia Laore Sardegna, responsabile della gestione dell'elenco dei fornitori dell'agriturismo,

individui annualmente i prodotti oggettivamente indisponibili e necessari nell'uso comune

dell'ospitalità agrituristica, dandone tempestiva comunicazione agli uffici competenti

dell'Assessorato affinché l'Assessore, con proprio atto, possa decretare l'effettiva e oggettiva

indisponibilità, in ambito regionale, delle produzioni necessarie nell'uso comune dell'ospitalità degli

agriturismo, consentendo loro l'impiego di produzioni di altra provenienza rispetto a quella indicata

all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 18/1998.

Premesso quanto sopra, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, propone alla

Giunta l'approvazione della modifica del disposto della deliberazione n. 16/28 del 18.4.2012 e

l'approvazione definitiva delle direttive di attuazione relative all'istituzione dell'Elenco regionale dei

fornitori delle aziende agrituristiche approvate con la Delib.G.R. n. 13/1 del 15 marzo 2011.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di modificare il disposto della deliberazione n. 16/28 del 18.4.2012 demandando all'Agenzia

Laore Sardegna l'individuazione annuale dei prodotti oggettivamente indisponibili e necessari

nell'uso comune dell'ospitalità agrituristica e darne tempestiva comunicazione agli uffici

competenti dell'Assessorato;

– di approvare in via definitiva le direttive di attuazione relative all'istituzione dell'Elenco

regionale dei fornitori delle aziende agrituristiche di cui all'art. 3, comma 5 della L.R. 19

gennaio 2010, n. 1, allegate alle presente deliberazione di cui fanno parte integrante.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci

2/2